



**AGGIORNAMENTO DELLE
GRADUATORIE AD ESAURIMENTO
PERSONALE DOCENTE**

Decreto Ministeriale n. 374 del 24 aprile 2018

AA.SS. 2019/2020 - 2020/2021 e 2021/2022

SINTESI DELLE DISPOSIZIONI

TERMINI DI PRESENTAZIONE

Dal 26 APRILE 2019 AL 16 MAGGIO 2019

VALIDITÀ DELLE GRADUATORIE

Il DM di aggiornamento delle graduatorie 2014/2017, per effetto dell'art. 1 comma 10 bis del DL 210/2015 n. 210 convertito nella legge n.21/2016 prevede che le nuove graduatorie saranno valide per il triennio 2019/2021

Conseguentemente si aggiorna per il medesimo triennio anche la graduatoria di I fascia di istituto.

Le graduatorie pertanto avranno validità per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e saranno utilizzate, ai sensi dell'art. 1 della Legge 3 maggio 1999 n. 124, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato sui posti annualmente autorizzati.

Dalle stesse graduatorie saranno altresì conferite le supplenze annuali e quelle fino al termine delle attività didattiche.

Novità di questo aggiornamento è quella riguardante gli aspiranti che erano stati cancellati dalle GAE per non aver presentato domanda di aggiornamento nei bienni/trienni precedenti, che potranno chiedere il reinserimento in graduatoria con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.

Le operazioni di aggiornamento (scioglimento riserva, titolo di sostegno, diritto alla riserva) osservano le stesse date dell'aggiornamento GAE. Pertanto non è più prevista la consueta riapertura dei termini che solitamente, negli anni passati, avveniva in Luglio.

ASPIRANTI INSERITI IN GRADUATORIA AD ESAURIMENTO

Tutti gli aspiranti iscritti in GAE, anche se con riserva, devono chiedere la permanenza dell'iscrizione in graduatoria, pure se non possiedono nuovi titoli per l'aggiornamento del punteggio.

In relazione ai titoli posseduti gli aspiranti iscritti in GAE possono chiedere:

- **Conferma dell'iscrizione con riserva/scioglimento della riserva** e l'inserimento a pieno titolo
- **L'aggiornamento** del punteggio
- **Il trasferimento** da una provincia ad un'altra

- **Reinserimento in graduatoria con il recupero** del punteggio maturato all'atto della cancellazione per non aver presentato domanda di aggiornamento nei bienni/trienni precedenti. **La domanda è effettuata alla sede territoriale dell'Ufficio scolastico dalle cui graduatorie il candidato era stato cancellato salvo che lo stesso non intenda chiedere contestualmente il trasferimento ad altra provincia.**

Nonché:

- **La permanenza**, anche con riserva + trasferimento di provincia
- **Lo scioglimento** della riserva + trasferimento di provincia
- **L'aggiornamento** del punteggio + trasferimento di provincia
- **L'aggiornamento** del punteggio + scioglimento della riserva + trasferimento di provincia

La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per tutto il triennio di validità della stessa

Provincia di Monza e Brianza: Per effetto dell'istituzione dei codici meccanografici delle scuole di Monza e Brianza, tutti gli aspiranti iscritti precedentemente nelle GAE di Milano che chiedono il trasferimento per le GAE di Monza/Brianza, mantengono la stessa anzianità di iscrizione che avevano nelle GAE di Milano.

NON POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI AGGIORNAMENTO

I docenti in possesso di diploma magistrale destinatari di sentenze di merito sfavorevoli che hanno comportato il depennamento dalle GAE.

LA DOMANDA

Con la domanda, **da presentare esclusivamente con modalità telematica, si può chiedere:**

- **La permanenza dell'iscrizione in graduatoria**, anche se non si possiedono nuovi titoli valutabili. La permanenza dell'iscrizione va richiesta anche se si è inseriti con riserva. Chi non presenta la domanda di permanenza è **cancellato dalla graduatoria per tutto il triennio di validità della stessa**. Eventuali aspiranti presenti in GAE di I fascia inseriti in **due province** devono chiedere la permanenza **in entrambe**.
- **Lo scioglimento della riserva** e l'inserimento a pieno titolo qualora si consegua l'abilitazione **entro il 16 maggio 2019** (termine di presentazione delle domande).
- **Il trasferimento ad altra provincia** è effettuato nella **fascia di appartenenza per tutte le graduatorie** in cui si è iscritti, **anche con riserva**, con il **punteggio spettante**, eventualmente aggiornato compresi i titoli di precedenza e di riserva. La richiesta comporta la **cancellazione** da tutte le graduatorie della **provincia di provenienza**.
- **L'inserimento negli elenchi di sostegno** da parte degli aspiranti che acquisiscono la specializzazione entro il **16 maggio 2019**
- **L'insegnamento nelle scuole Montessori** da parte degli aspiranti in possesso dello specifico diploma di specializzazione, posseduto entro il **16 maggio 2019**.
- **L'inserimento negli elenchi per l'insegnamento della lingua inglese** nella scuola primaria da parte degli aspiranti che hanno acquisito la specifica idoneità entro **il 16 maggio 2019**. L'elenco è **articolato in due fasce**, in cui si viene inseriti secondo l'ordine di fascia, il punteggio e le situazioni personali conseguiti in graduatoria:
 - gli aspiranti in possesso dell'idoneità conseguita con procedura concorsuale o abilitante o con laurea in Scienze della Formazione primaria
 - in subordine gli aspiranti in possesso di Laurea in lingua straniera (inglese)
- **Il diritto alla priorità nella scelta della sede** di cui agli **artt. 21 e 33 L. 104/92** deve essere indicato mediante compilazione dell'apposita **sezione H4**.
- **Il diritto alla preferenza a parità di punteggio** (lettere M, N, O, R e S dei titoli di preferenza)
- **Il diritto alla riserva di posti** (legge 68/99)

Ai fini dell'assunzione sui posti riservati i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste di **collocamento obbligatorio** (art. 8 L. 68/99) in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di

aggiornamento. Qualora abbiano già dichiarato lo stato di disoccupazione in precedenti aggiornamenti confermeranno gli estremi della suddetta.

Coloro che non possono produrre il certificato di disoccupazione poiché occupati con contratto a tempo determinato alla data di scadenza della domanda di aggiornamento dovranno presentare la certificazione all'atto dell'assunzione a tempo indeterminato o a tempo determinato.

- **L'assunzione a tempo determinato** (supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche) **deve essere richiesta esplicitamente** barrando la **Sezione I** della domanda. Tale dichiarazione deve essere resa **anche se negativa**.

ATTENZIONE

- ! Anche se non si possiedono nuovi titoli o servizi valutabili **è sempre necessario dichiarare** il diritto alla **riserva di posti** (legge 68/99), alla **preferenza** a parità di punteggio, alla **priorità nella scelta della sede** di cui alla legge 104/92 (sezione H4).
- ! **Se non sono nuovamente dichiarate**, queste situazioni **non sono riconosciute** in quanto soggette a scadenza.

LO SCIoglimento DELLA RISERVA E LA CONFERMA DELL'ISCRIZIONE CON RISERVA

LO SCIoglimento DELLA RISERVA

Gli aspiranti già inseriti con riserva che **conseguono l'abilitazione** entro il **16 maggio 2019** devono chiedere lo **scioglimento della riserva** e l'inserimento a pieno titolo con **l'aggiornamento del punteggio** e l'eventuale **trasferimento di provincia**.

CONFERMA DELL'ISCRIZIONE CON RISERVA

Gli aspiranti già inseriti con riserva nelle attuali graduatorie:

- **devono chiedere la permanenza** dell'iscrizione in graduatoria con riserva
- **possono chiedere l'aggiornamento del punteggio se si possiedono nuovi titoli valutabili**.
- Possono chiedere il trasferimento di provincia

Quanto sopra vale anche per gli aspiranti già inseriti con riserva per effetto di contenzioso ancora pendente

GLI ELENCHI DI SOSTEGNO

Gli aspiranti forniti del titolo di specializzazione sul sostegno (a prescindere dall'anno in cui è stato conseguito) possono chiedere l'inserimento negli elenchi del sostegno per tutti gli ordini e gradi di scuola per i quali sono inseriti nelle Graduatorie ad esaurimento e per i quali hanno conseguito il titolo di specializzazione

Gli aspiranti con **titolo di specializzazione monovalente** possono accedere solo a posti per alunni portatori del corrispondente handicap.

La specializzazione deve essere conseguita entro il 16 maggio 2019.

Gli **elenchi di sostegno**, distinti per ordine di scuola sono articolati in fasce. Gli elenchi sono predisposti con i seguenti criteri:

- **Scuola dell'infanzia e primaria** sono predisposti i rispettivi elenchi di sostegno in base alla collocazione di fascia e al punteggio conseguito
- **Scuola secondaria di primo grado e secondo grado**: è predisposto un unico elenco di sostegno nel quale ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia e di punteggio in cui figura in una qualsiasi graduatoria ad esaurimento di scuola secondaria di I o di II grado. **Sono soppressi gli elenchi per aree disciplinari nella secondaria di II grado.**
- gli aspiranti di **strumento musicale**, che sono graduati con una tabella di valutazione dei titoli diversa da quella utilizzata per gli altri insegnamenti, sono inclusi negli elenchi del sostegno **previa rideterminazione del punteggio** in base alla corrispondente tabella di valutazione utilizzata per il restante personale che confluisce nel medesimo elenco.

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO SUL SOSTEGNO

Il servizio su posto di sostegno, se prestato **con il possesso del diploma di specializzazione**, è **valutato per intero** in una delle classi di concorso o posto di insegnamento comprese nel medesimo grado di istruzione. **In mancanza del diploma di specializzazione** la valutazione del servizio è riferita alla sola graduatoria da cui è derivata la posizione utile per l'assunzione.

Il titolo di specializzazione non è valutabile come "altro titolo" ai sensi della tabella di valutazione in quanto utile per l'accesso agli elenchi di sostegno

Il personale già inserito negli elenchi di sostegno può chiedere la **cancellazione dagli elenchi di sostegno** compilando la sezione C2, al fine di conservare diritto all'assunzione solo su posto comune.

! Quanto sopra a condizione che gli aspiranti non abbiano conseguito, ai sensi del D.M. 21/05, né il titolo di specializzazione, né l'idoneità né l'abilitazione all'insegnamento.

SCUOLE MONTESSORI, AGAZZI, PIZZIGONI

Gli aspiranti all'insegnamento nelle **scuole MONTESSORI , AGAZZI e PIZZIGONI**, devono essere in possesso dello specifico diploma di specializzazione nella didattica differenziata, posseduto alla data del 16 maggio 2019 analogamente a quanto precisato per i titoli di specializzazione sul sostegno.

LINGUA INGLESE NELLA SCUOLA PRIMARIA

Per l'insegnamento della **lingua inglese** nella scuola primaria è predisposto un distinto **elenco, articolato in due fasce**, in cui sono inseriti sulla base della fascia di appartenenza, del punteggio e delle altre situazioni personali conseguite in graduatoria ad esaurimento:

- gli aspiranti in possesso dell'idoneità conseguita con procedura concorsuale o di idoneità o con laurea in Scienze della Formazione primaria in cui è riportato il superamento dell'esame linguistico;
- in subordine gli aspiranti in possesso di Laurea in lingua straniera (inglese)

SCUOLE SPECIALI PER MINORATI DELLA VISTA E DELL'UDITO

Per le classi di concorso presenti nelle **scuole ed istituti statali per minorati della vista e dell'udito** l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, è disposto secondo i criteri generali definiti nel decreto in quanto compatibili.

Sono valutati solo i servizi prestati rispettivamente nelle scuole e nelle istituzioni scolastiche educative per non vedenti e per sordomuti, corrispondenti al posto o classe di concorso cui si partecipa

La definizione delle graduatorie è effettuata senza l'utilizzo del sistema informativo e con analogo **procedura manuale** saranno costituite le graduatorie di istituto per le scuole speciali sulla base di specifiche disposizioni. La scelta delle scuole speciali rientra nel limite numero di scuole esprimibili nella provincia prescelta.

L'assunzione nei ruoli speciali per non vedenti e per sordomuti obbliga il personale a **permanere nell'istituto di assegnazione per almeno 5 anni**.

Il servizio prestato nelle scuole speciali è **valutato**, in alternativa anche per le corrispondenti graduatorie su posto comune a scelta dell'interessato.

PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO E REGIONE VALLE D'AOSTA

Per le province di Bolzano e Trento e per la regione Valle d'Aosta, vigono le disposizioni adottate dalle Autorità scolastiche competenti per territorio negli specifici ed autonomi provvedimenti.

SCUOLE CON LINGUA SLOVENA DI TRIESTE - GORIZIA –UDINE

Ai sensi dell'art. 425 e seguenti del D.lg. 297/1994, l'Ufficio scolastico regionale del **Friuli Venezia Giulia** provvederà ad emanare tempestivamente uno **specifico decreto** per la definizione dei tempi e delle modalità di presentazione delle domande nelle scuole e istituti statali con **lingua di insegnamento slovena** delle province di Trieste e Gorizia e Udine.

LA VALUTAZIONE DEI TITOLI

Per gli aspiranti inseriti nella I e II fascia:

La valutazione dei titoli viene effettuata sulla base della tabella DM 12 febbraio 2002 n. 11 modificata ai sensi dell'art, 1 comma 3 del DL 97/2004 convertito con modificazione dalla legge 4/6/2004 n. 143 (**allegato 1**)

Per gli aspiranti inseriti nella III e IV fascia:

La valutazione dei titoli viene effettuata sulla base della tabella DM 15 marzo 2007 n. 27 integrata dal DM n. 78 del 25 settembre 2007 (**allegato 2**)

Per i docenti di strumento musicale delle scuole di I grado, di II, III e IV fascia:

La valutazione dei titoli viene effettuata in base alla Tabella (**allegato 3**) integrata dalla nota prot. 6350 del 6/5/2009 con riferimenti ai titoli del nuovo ordinamento dei Conservatori

Punteggio per le sezioni Primavera GAE infanzia e primaria

Le tabelle di valutazione sono integrate secondo le disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 comma 5 del DM 335/2018. A tal fine l'aspirante, indipendentemente dalla fascia di inserimento, sceglierà il posto di insegnamento su cui attribuire il servizio, che sarà valutato, per ciascun anno scolastico, per un massimo di 6 punti nelle graduatorie della scuola dell'Infanzia e fino ad un massimo di 3 punti nella scuola primaria.

La **valutazione dei titoli** è effettuata dall'UST della provincia in cui si è già inseriti o in cui si chiede il trasferimento.

Al punteggio già posseduto dagli aspiranti **inseriti nella I, II, III, IV fascia** si aggiunge quello relativo:

- ai **nuovi titoli e servizi** conseguiti successivamente **al 10 maggio 2014** (scadenza delle domande di cui a DM 235/2014), ed entro il **16 maggio 2019** (termine di presentazione delle domande). I **servizi** relativi all'**a.s. 2013/2014** prestati successivamente al **10 maggio 2014 sono valutabili solo se non è stato già conseguito il punteggio massimo attribuibile per l'intero anno scolastico.**
- ai titoli e servizi già **posseduti prima** del 10 maggio 2014 **ma non dichiarati** precedentemente.

Nell'ambito della fascia di appartenenza, **a parità di punteggio** e prima ancora dell'applicazione dei titoli di preferenza, **precede** il candidato che può vantare **maggiore anzianità di iscrizione nella medesima graduatoria.**

Sono valutabili esclusivamente i servizi di insegnamento curricolare corrispondenti a posti o classi di concorso di cui al DPR 19/2016 così come modificato dal DM 259/2017 con le precisazioni riguardo la valutazione dei servizi di insegnamento prestati nelle nuove classi di concorso dei licei musicali di cui al paragrafo relativo (Servizio presso i Licei Musicali pag.11).

Non sarà possibile spostare i punteggi già attribuiti ai sensi della tabella di valutazione relativa alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento, da una graduatoria ad altra.

TITOLI DI ACCESSO

Gli aspiranti iscritti in III e IV fascia (Tabella Allegato 2 di valutazione dei titoli) possono **migliorare il punteggio del titolo di accesso sostituendolo** con un'abilitazione più favorevole conseguita successivamente. In tale caso il "vecchio" titolo di accesso è valutato come altra abilitazione.

Gli aspiranti che hanno presentato come titolo di accesso **l'abilitazione conseguita in uno dei paesi dell'UE** (riconosciuta con DM di equipollenza) possono chiedere la rivalutazione del punteggio ai sensi del punto A.4 della Tabella di valutazione Allegato 2 (terza e quarta fascia) purché tali titoli siano stati conseguiti con percorsi formativi corrispondenti per durata e frequenza a quelli dell'Ordinamento Nazionale. A tal fine dal Decreto Ministeriale di riconoscimento dell'equipollenza dovrà risultare che il percorso formativo che ha portato al conseguimento del titolo sia stato analogo ai corsi del Sistema Nazionale.

L'attribuzione del **bonus di 30 punti** comporterà la decurtazione dell'eventuale punteggio a suo tempo attribuito per il servizio di insegnamento svolto contemporaneamente alla frequenza obbligatoria del percorso di formazione (punto B3 lett. c della Tabella *Allegato 2*).

Per i **Corsi biennali di secondo livello** abilitanti per educazione musicale nella scuola secondaria, sono previsti 30 punti aggiuntivi al voto di abilitazione, analogamente a quanto previsto per i corsi SSIS, COBASLID, Didattica della musica e per la laurea in Scienze della formazione primaria (punto A4 della Tabella *Allegato 2*).

L'attribuzione dei **30 punti** comporta la **non valutabilità del servizio** prestato contestualmente alla durata legale dei corsi, salvo per il personale già iscritto nella graduatoria ad esaurimento per la scuola dell'infanzia e primaria e per le classi di concorso A29 e A30 per effetto di precedenti titoli di accesso.

SERVIZI

I servizi svolti nelle scuole delle piccole isole, degli istituti penitenziari e nelle pluriclassi delle scuole primarie situate nei comuni di montagna, di cui alla legge n.90 del 1 marzo 1957, sono soggetti a **doppia valutazione se prestati dall' a.s. 2003/04 fino al 31 agosto 2007** (art.1, comma 605 della legge n. 296/2006).

I servizi prestati nelle scuole statali o riconosciute dei **Paesi UE**, sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane anche se prestati prima dell'ingresso dello Stato nella U.E.

Per la valutazione di tali servizi, certificati dall'Autorità diplomatica italiana nello Stato estero, è costituita presso ciascun USR un'apposita Commissione per la definizione della corrispondenza tra servizi.

Il **servizio su posto di sostegno**, se prestato **con il possesso del diploma di specializzazione**, è **valutato per intero** nella graduatoria di posto comune in una delle classi di concorso o posto di insegnamento a scelta dell'interessato indipendentemente dall'area disciplinare in cui è stato prestato.

In mancanza del diploma di specializzazione la valutazione del servizio su posto di sostegno è riferita alla sola graduatoria da cui è derivata la posizione utile per l'assunzione.

Il servizio prestato su posto di **sostegno** da candidati tratti dalla graduatoria di **Strumento musicale** è equiparato all'insegnamento prestato nello specifico strumento.

Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina.

ELENCHI PRIORITARI

I docenti di tutte le fasce **iscritti negli elenchi prioritari** degli anni scolastici 2009/10-2010/11- e 2011/12, anche se non hanno prestato servizio, hanno diritto all'attribuzione della valutazione dell'intero anno (12 punti) e compileranno solo la sezione C5 del modulo.

SERVIZI SVOLTI IN ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATI DALLE REGIONI

Ai docenti non inseriti negli elenchi prioritari, che abbiano svolto attività progettuali finanziate dalle regioni spetta il punteggio relativo alla durata del progetto. A tale proposito, i docenti di I e II fascia e di strumento musicale compileranno la sezione E. (vd. nota 21 del modulo di domanda), mentre gli insegnanti di III e IV fascia compileranno la sezione G1

Le attività progettuali svolte con contratti atipici sono valutati in relazione ai giorni di effettiva prestazione ai sensi della tabella *Allegato 2*.

NORME SPECIFICHE PER LO STRUMENTO MUSICALE

Gli aspiranti della Classe di concorso A 56 ex 77 A inseriti nelle graduatorie di II fascia, nella III fascia e IV possono presentare domanda di:

- **aggiornamento**
- **trasferimento da una provincia ad un'altra.** Questo comporterà automaticamente la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia di appartenenza.

La valutazione avverrà in base alla Tabella **Allegato 3** integrata dalla nota prot. 6350 del 6/5/2009 con riferimenti ai titoli del nuovo ordinamento dei Conservatori

I titoli artistico-professionali debbono essere documentati con la relativa certificazione e attestazione. La valutazione dei suddetti titoli sono effettuate da apposita commissione ai sensi dell'art. 5 comma 4 del regolamento sulle supplenze.

SERVIZIO PRESSO I LICEI MUSICALI

Il servizio prestato fino all' a.s. 2016/17, anche in caso di nomina sulla base delle convenzioni con i Conservatori di Musica, è attribuito alla classe di concorso A29, A30 o A56 (già rispettivamente 31/A e 32/A e 77/A) dalle cui graduatorie si è stati nominati.

Per gli anni scolastici successivi, relativamente agli aspiranti di **I e II fascia**, il servizio prestato nelle classi di concorso **A53, A55, A63 A64** è valutabile, ai sensi del punto B della Tabella di valutazione dei titoli (*allegato 1*) **come servizio specifico a scelta** tra le classi di concorso **A29 e A 30**.

Relativamente agli aspiranti di **III e IV fascia** il servizio prestato nelle classi di concorso **A53, A55, A63, A64** è valutabile ai sensi del punto B1 della tabella di valutazione dei titoli (*allegato 2*) **a scelta dell'interessato, come servizio specifico anche frazionabile** in più graduatorie, nelle classi di concorso **A29 e A30**.

Il servizio prestato sulla classe di concorso **A55 dei Licei Musicali** è valutabile per tutte le fasce, come **servizio specifico, punti 18 per anno scolastico, per la classe di concorso A 56**, in base alla tabella di valutazione dei titoli di Strumento musicale *allegato 3*, punto 2 lettera a), purché tale servizio non sia stato valutato come servizio specifico nella classe di concorso A29 o A30.

L'insegnamento di Storia della Musica del liceo coreutico fino all'a.s. 2016/17, afferisce alla classe di concorso A29 di cui al DPR n. 19/2016 (già 31/A di cui al DM n. 39 del 30/01/98 n. 39 e successive modificazioni)

ALTRI TITOLI

I titoli già valutati congiunti ai nuovi titoli presentati non possono superare il massimo del punteggio e il limite numerico previsto dalla lettera C della tabella (*Allegato 2*).

I titoli accademici previsti ai punti C.5, C.6, C.7 e C.8 della tabella, sono valutati unicamente se rilasciati da Università statali o non statali legalmente riconosciute, italiane o della U.E.

Sono valutati come il Dottorato di ricerca, i Diplomi di perfezionamento universitari ad esso equiparati per legge o per Statuto

I corsi di perfezionamento universitari di durata annuale, strutturati su 1.500 ore e 60 crediti, che si concludono con l'esame finale previsto dai rispettivi statuti universitari, coerenti con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, rientrano tra i titoli previsti dal punto C.7 della Tabella di valutazione (*Allegato 2*).

Il titolo di specializzazione sul sostegno non è valutabile come "altro titolo" in quanto utile per l'accesso agli elenchi di sostegno.

L'abilitazione nella classe di Concorso **A-23** di cui al D.P.R. n. 19/2016, conseguito ai sensi del D.M. 92 del 23 febbraio 2016, è valutabile ai sensi del punto C2) della tabella di valutazione dei titoli di I e II fascia (*Allegato 1*) e del punto C2 della tabella di valutazione dei titoli di III e IV fascia (*Allegato 2*) in aggiunta al titolo di accesso.

Non è valutabile come abilitazione l'inserimento nelle graduatorie dei Concorsi per titoli ed esami di cui al DDG 82/2012, DDG 105/2016, DDG 106/2016, DDG 107/2016. L'inserimento in graduatoria è tuttavia valutabile come **superamento di concorso** (punto C2 della tabella *Allegato 1*)

A seguito dell'adeguamento alle nuove classi di concorso di cui al D.P.R. 19/2016 disposto dall'art. 5 del D.M. 12 giugno 2017 n. 400, **gli aspiranti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di classi di concorso** istituite con D.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19, **nelle quali sono confluite più classi di concorso** del previgente ordinamento (D.M. 39/1998 e D.M. 201/1999), **possono chiedere il ricalcolo del punteggio dei servizi pregressi**. A tal fine i **servizi prestati fino all'anno scolastico 2016/2017 in una o più delle classi di concorso confluite in un'unica classe di concorso di nuova istituzione, sono valutati come specifici** per la classe di concorso di confluenza di cui al D.P.R. n. 19/2016, richiesta.

Il servizio prestato nelle classi di concorso A-83 e A-84 (Lingua Tedesca nelle scuole di lingua italiana della provincia autonoma di Bolzano, di II e I grado) è valutabile, in qualsiasi fascia, come servizio specifico rispettivamente per le classi di concorso A-24 e A-25 relative alla lingua tedesca.

LE DOMANDE E LA DOCUMENTAZIONE

La domanda di aggiornamento del punteggio, di permanenza, di conferma dell'iscrizione con riserva, di scioglimento della riserva, di reinserimento, e di trasferimento di Provincia, deve essere redatta utilizzando esclusivamente la funzionalità web presente nel sito internet del MIUR nella sezione **"Istanze on line"** (sulla base del fac simile **modello 1** allegato al decreto) e deve essere presentata **all'Ufficio territoriale** della provincia di inserimento, anche con riserva, o alla nuova sede territoriale della provincia prescelta, **entro il 16 maggio 2019**.

La **domanda di reinserimento** dovrà essere presentata all'ufficio territoriale dalle cui graduatorie l'aspirante era stato cancellato, salvo che questi non intenda chiedere anche il trasferimento ad altra provincia.

Per utilizzare la funzione web è necessario essere registrati e possedere un indirizzo di posta elettronica istituzionale. Coloro che avendo già effettuato la registrazione hanno dimenticato la password e/o lo username devono recuperare le credenziali seguendo le istruzioni riportate nell'area assistenza Docenti/dirigenti

Per gli aspiranti che prestano servizio o sono residenti all'**estero**, le domande devono essere presentate con le stesse modalità o tramite la competente **Autorità diplomatica in caso di difficoltà**.

Nei modelli di domanda devono essere **dichiarati**, seguendo lo schema predisposto, **tutti i titoli valutabili** e posseduti entro il termine di presentazione della domanda, quali i servizi prestati, l'idoneità all'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria, la specializzazione per il sostegno, il diritto **alla riserva dei posti** o alla **preferenza a parità di punteggio**.

Il modello di domanda è stato predisposto secondo le disposizioni del T.U. n. 445/2000, pertanto tutti i dati riportati assumono il valore di **autocertificazione**.

La documentazione relativa a:

- **Certificazioni sanitarie** attestanti diritti di **riserva** dei posti o di precedenza
- **Titoli artistici per lo strumento musicale** nella scuola media (da dichiarare comunque nella specifica sezione D2 del modello di domanda)
- **Servizi prestati nelle scuole dei paesi appartenenti all'UE**, debitamente certificati dall'Autorità diplomatica italiana nello stato estero

deve essere consegnata all'ufficio territoriale prescelto, con modalità cartacea, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna manuale con rilascio di ricevuta, **entro il 16 maggio 2019**.

In occasione del primo rapporto di lavoro, l'Amministrazione competente (Dirigente provinciale o Dirigente scolastico) disporrà il **controllo sulle dichiarazioni** rese nel modello di domanda.

E' ammessa la **regolarizzazione** delle domande presentate in forma incompleta o parziale. In tali casi è assegnato all'aspirante un breve termine perentorio.

ESCLUSIONI

Sono escluse le domande presentate **fuori termine o con modalità diversa dalla procedura web**.

Sono **cancellati dalle graduatorie gli aspiranti già inseriti che non presentano la domanda di permanenza**

Sono **esclusi** dalle graduatorie coloro che non sono in possesso dei requisiti prescritti o che abbiano violato le disposizioni riguardanti l'obbligo di chiedere l'iscrizione nelle graduatorie permanenti di **una sola provincia**.

L'esclusione è disposta con riferimento alle dichiarazioni rese nella domanda, alla documentazione prodotta, agli accertamenti effettuati dalla competente autorità scolastica.

Le violazioni della normativa in materia di autocertificazione che emergano dai controlli sono soggette a sanzioni civili, penali ed amministrative.

CONTROLLI

Le procedure di controllo sono effettuate secondo quanto previsto negli artt. 71 e 72 del DPR n. 445/2000. In particolare:

- **In occasione del primo rapporto di lavoro**, l'Amministrazione competente (Dirigente provinciale o Dirigente scolastico) disporrà il **controllo sulle dichiarazioni** rese nel modello di domanda.
- Per le posizioni dei **docenti trasferitisi da graduatorie di altre province**, l'Ufficio territoriale dovrà richiedere i relativi fascicoli all'Ufficio della provincia di provenienza, che ne curerà la trasmissione previa verifica della completezza di tutta la documentazione a suo tempo presentata, mediante dichiarazione sottoscritta dal dirigente responsabile del procedimento.
- La dichiarazione dovrà attestare la coerenza tra il punteggio attribuito e i titoli dichiarati dall'aspirante, nonché il punteggio attribuito a ciascun titolo

PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE RECLAMI E RICORSI

CRITERI GENERALI PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE

Le graduatorie sono articolate in fasce e aggiornate sulla base delle disposizioni contenute nel decreto e nei relativi allegati.

I candidati sono graduati sulla base del **punteggio complessivo** con accanto le eventuali seguenti **annotazioni**:

- Idoneità all'insegnamento della **lingua inglese** nella scuola primaria
- Titolo di specializzazione all'insegnamento su posto di **sostegno** o all'insegnamento secondo indirizzi **didattici differenziati**.

Non sono indicati **dati sensibili**.

Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.

ELENCHI DI SOSTEGNO

Per il **sostegno** sono predisposti appositi elenchi nei quali gli aspiranti sono inclusi in base alla migliore collocazione di fascia e di punteggio in cui figurano in una corrispondente graduatoria ad esaurimento di posto comune.

- ! Negli elenchi saranno evidenziati i docenti che hanno conseguito il titolo di abilitazione o di specializzazione con i corsi speciali di cui al **D.M. 21/05** che prescrive per gli interessati la **priorità all'assunzione su posto di sostegno**.

LINGUA INGLESE NELLA SCUOLA PRIMARIA

Per l'insegnamento della **lingua inglese** nella scuola primaria è predisposto un elenco, articolato in **due fasce**, in cui sono inseriti, secondo il punteggio e la posizione conseguiti in graduatoria:

- Gli aspiranti in possesso dell'**idoneità** acquisita con procedura concorsuale o abilitante o con laurea in Scienze della Formazione primaria
- In subordine gli aspiranti in possesso di **Laurea in lingua straniera, inglese**

PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE

Le graduatorie ad esaurimento provvisorie sono pubblicate **all'albo di ogni Ufficio provinciale**

RECLAMI AVVERSO LA GRADUATORIA PROVVISORIA

Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie può essere presentato **reclamo** da parte dei candidati e l'Amministrazione può procedere, in autotutela, alle correzioni necessarie.

PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE DEFINITIVE

Ultimato l'esame dei reclami e le conseguenti operazioni di propria competenza, il Direttore regionale pubblica le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive

RICORSI AVVERSO LA GRADUATORIA DEFINITIVA APPROVATA

Avverso le graduatorie definitive è possibile presentare ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Chi ha presentato ricorso avverso i provvedimenti di inammissibilità della domanda/esclusione dalla procedura è **iscritto in graduatoria con riserva**, fino all'esito del contenzioso attivato. Tali aspiranti non hanno diritto all'assunzione a tempo indeterminato/determinato.

LE ASSUNZIONI MEDIANTE SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO

Le graduatorie ad esaurimento hanno **validità per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022** e sono utilizzate per le **assunzioni a tempo indeterminato**, sui posti annualmente autorizzati, e per le **supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche**.

- ! **L'assunzione a tempo determinato deve essere richiesta esplicitamente** barrando la relativa casella dei moduli di domanda.
- ! Tale dichiarazione deve essere resa **anche se negativa**.

Le disposizioni sulle procedure relative alle assunzioni sono emanate dal MIUR annualmente con specifici successivi provvedimenti.

GRADUATORIE DI CIRCOLO E D'ISTITUTO

Gli aspiranti conseguono l'inserimento nelle graduatorie di istituto di I fascia con la presentazione del **Modello B di scelta delle sedi** da effettuarsi in via telematica su *Istanze on line*. L'inserimento avverrà secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di scaglione, di punteggio e di precedenza con cui figurano nelle corrispondenti graduatorie ad esaurimento. La presentazione del modello B deve essere effettuata via web, sul sito internet del Ministero, *istanze on line*, a partire **dal 15 luglio ed entro le ore 14,00 del 29 luglio 2019**.

I **docenti di sostegno** saranno inseriti in unico elenco, senza alcuna suddivisione in aree disciplinari.

Ricordiamo che secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 8 del Regolamento delle Supplenze DM 131/2007, gli aspiranti iscritti in GAE in una Provincia possono chiedere, ai fini dell'inserimento della I Fascia di istituto, una differente Provincia.

ATTENZIONE !!!!!

SITUAZIONI PARTICOLARI DOVUTE AL DISALLINEAMENTO TEMPORALE TRA AGGIORNAMENTO I FASCIA E AGGIORNAMENTO II E III

I docenti già inseriti **anche** nelle graduatorie di istituto di II e III fascia **dovranno confermare con il modello B, le stesse sedi già indicate** nel precedente aggiornamento per la II e/o III fascia di istituto, salvo in caso di dimensionamento, e necessariamente la stessa provincia di iscrizione.

Nelle istituzioni scolastiche sia di **Milano che di Monza**, ai fini dell'aggiornamento della loro posizione in I fascia di istituto, gli aspiranti dovranno confermare, con il Mod. B, le **stesse sedi** in cui erano precedentemente inclusi.

Gli aspiranti già collocati nelle graduatorie di II e/o III fascia delle graduatorie di istituto **che chiedono l'iscrizione in I fascia per un insegnamento non impartito nelle sedi già espresse all'atto del precedente aggiornamento della II e III fascia delle graduatorie di istituto, possono sostituire, nelle stesse province di iscrizione della II e/o III fascia, una o più istituzioni scolastiche esclusivamente per i nuovi insegnamenti per i quali si chiede l'iscrizione in I fascia.**

Non è consentito cambiare sedi qualora nelle stesse risultino già impartiti tali insegnamenti. **La sostituzione delle sedi nella I fascia di istituto comporta la cancellazione dalle graduatorie di istituto II e III fascia per gli altri insegnamenti impartiti nella sede sostituita.**

L'iscrizione con riserva in I fascia non pregiudica la permanenza a pieno titolo, per il medesimo insegnamento, nella II fascia delle graduatorie di istituto, costituite ai sensi del D.M. 374/2017.